

La presente deliberazione viene affissa il 02 FEB. 2010 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 23 del 29 GEN. 2010

Oggetto: Tar Campania – Ricorso- Soc. Alfano S.p.A. c/ - Provincia di Benevento -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemiladieci il giorno ventinove del mese di GENNAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof.Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	_____
2) On. Avv. Antonio Barbieri	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) Dr. Gianluca Aceto	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	_____
6) Dr. Annachiara Palmieri	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo Falato	- Assessore	_____
8) dr. Nunzio Pacifico	- Assessore	_____
8) geom. Carmine Valentino	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti

L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi *Bozzi*

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 21/11/09 la Soc. Alfano S.p.A. agiva in giudizio contro la Provincia di Benevento dinanzi al Tar Campania per l'annullamento della nota prot. 6209 del 16/9/09 del Settore Territorio ed Ambiente-Trasporti e Politiche Energetiche e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

Con determina n.30/010 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dalla Soc. Alfano S.p.A. c/ Provincia di Benevento dinanzi al Tar Campania con ricorso notificato il 21/11/09 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 30/010;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Affari Legali-Advocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Filomena Lazazzera)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 30/010 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso notificato il 21/11/09 dinanzi al Tar Campania dalla Soc. Alfano S.p.A. c/ Provincia di Benevento per l'annullamento della nota prot. 6209 del 16/9/09 del Settore Territorio ed Ambiente-Trasporti e Politiche Energetiche e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

N. 86 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 02 FEB. 2010

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 02 FEB. 2010 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 19 FEB. 2010
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 13 FEB. 2010.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 19 FEB. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Copia per			
2 SETTORE AA.U. ORG. PERSONALE	il	<u>346</u>	prot. n. _____
SETTORE _____	il	<u>2.2.10</u>	prot. n. _____
SETTORE _____	il	_____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il	_____	prot. n. _____
Nucleo di Valutazione	il	_____	prot. n. _____
conf. Capigruppo			

Avv. Maria Grazia Ingrosso
Via G. Melisurgo n. 4
Tel. 081 4287111 - Fax 081 5528256
80133 NAPOLI

PROVINCIA DI BENEVENTO

23 NOV 2009

AP. LL. / Aw. d
Ambiente

Avv. ENRICO SOPRANO
Via G. Melisurgo n. 4
Tel. 081 4287111 - Fax 081 5528256
80133 NAPOLI

ON.LE TRIBUNALE AMM.VO REGIONALE PER LA CAMPANIA

NAPOLI

RICORSO

della società "Alfano S.p.A.", con sede in C.so Salvatore D'Amato n. 106

COPIA

Arzano (NA), P.IVA 01256441211, Cod. Fisc. 01321970632, in persona

dell'amministratore unico dott. Antonio Alfano (C.F.

LFNNTN62B02F839J), rappresentata e difesa, per procura a margine del

Avv.to ENRICO SOPRANO

presente atto, dagli avv.ti Enrico Soprano e Maria Grazia Ingrosso, presso i

AVV. MARIA GRAZIA INGROSSO

quali elettivamente domicilia in Napoli, via G. Melisurgo n. 4.

CONTRO

la Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t.

per l'annullamento

1) della nota della prot. n. 6209 del 16/9/2009 pervenuta alla soc. Alfano in

data 21/9/2007, con la quale la Provincia di Benevento Settore Territorio ed

Ambiente - Trasporti e Politiche Energetiche ha disposto il diniego della

ALFANO S.p.A.
L'Amministratore Unico

"istanza di concessione di acqua delle sorgenti del Rio Grassano e Rio

Portella ad uso idroelettrico in agro Telese Terme" formulata dalla

ricorrente; 2) della nota prot. n. 7208 del 7/10/2009 pervenuta alla soc.

Alfano in data 12/10/2009 di riscontro alla nota della ricorrente n.

862/2009/UL del 29/9/2009; 3) del verbale di sopralluogo del 2/9/2009; 4)

di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e, comunque connessi.

nonchè per il risarcimento dei danni

subiti dalla ricorrente a causa della adozione degli atti impugnati, oltre

interessi e rivalutazione da quantificarsi in corso di causa.

FATTO

SETTORE AVVOCATURA
PROT. N. 9832



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0028131 Data 24/11/2009
Oggetto RICORSO ALFANO S.P.A.

Dest. Avvocatura Settore; [...]

La società Alfano, già titolare di una concessione di derivazione acque per uso idroelettrico dal torrente Grassano, rilasciata con determina dirigenziale n.376 del 02.10.2006 (successivamente rinnovata con determina dirigenziale n.12/03 del 25.01.2007), in data 26/3/2007 presentava alla Provincia di Benevento istanza ex art. 7 R.D. 1775/1933, per una nuova concessione di derivazione acque sui medesimi torrenti avente la medesima portata media di quella già autorizzata.

Sul medesimo corso d'acqua è titolare di una concessione ad uso irriguo il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano

Sia la ricorrente che il Consorzio sono, quindi, già titolari, da diversi anni, **sui medesimi tratti d'acqua, di concessioni di derivazione d'acqua;** quella della prima per uso idroelettrico e quella della seconda per uso irriguo.

Giova precisare che, l'impianto di cui alla concessione di derivazione preesistente, sia quello di cui alla nuova domanda, sono situati a valle rispetto all'impianto di competenza del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano.

Il Consorzio di Bonifica, avuta conoscenza della presentazione della domanda di concessione da parte della Alfano, presentava atto di opposizione alla Provincia.

La Provincia di Benevento con i provvedimenti in questa sede impugnati, disponeva il rigetto della domanda della Alfano sul presupposto che sul medesimo corso d'acqua preesisteva la concessione idrica del Consorzio.

I provvedimenti impugnati sono palesemente illegittimi; se ne chiede, pertanto, l'annullamento previa sospensiva dell'efficacia, per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1)VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 7 E 8 R.D. 1775/1933 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 8, 9, 10 e 12 del R.D. 1775/1933 – CARENZA DI ISTRUTTORIA

Preliminarmente va ribadito che sia la concessione di derivazione d'acqua già rilasciata alla Alfano, sia quella oggetto della domanda respinta dalla Provincia riguardano impianti di attingimento situati a valle rispetto all'impianto di competenza del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano ; sono, quindi, destinate a raccogliere e utilizzare le acque dei torrenti Rio Grassano e Rio Portella solo dopo che il precedente impianto di pompaggio del Consorzio abbia prelevato l'acqua occorrente per l'irrigazione secondo la portata massima ad esso riconosciuta.

Ebbene, nonostante, l'istanza di "concessione di acqua delle sorgenti del Rio Grassano e Rio Portella ad uso idroelettrico in agro Telese Terme" formulata dalla Alfano ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933, avesse ad oggetto una derivazione d'acqua ad uso idroelettrico da realizzarsi a valle della derivazione del Consorzio, la Provincia di Benevento Settore Territorio ed Ambiente – Trasporti e Politiche Energetiche, con il provvedimento impugnato ne ha disposto il diniego della domanda con la seguente motivazione *"a seguito di sopralluogo effettuato in data 02/09/2009 in Telese Terme in merito all'istanza inoltrata da codesta ditta Alfano s.p.a., peraltro risultata assente, si rappresenta che agli atti di codesto ufficio è stata acquisita l'opposizione del Consorzio di Bonifica*

Sannio Alitano che ha rappresentato di essere titolare di una concessione di derivazione d'acqua dai torrenti Rio Grassano e Rio Portella per uso irriguo".

La Provincia, quindi, ha adottato il provvedimento di diniego esclusivamente sul presupposto che il Consorzio si era opposto al rilascio della concessione, **in quanto già titolare di una concessione di derivazione acque.**

E' evidente che il provvedimento impugnato è palesemente illegittimo perchè adottato in violazione del giusto procedimento di legge e in assenza di qualsivoglia valida motivazione.

Ed invero la presentazione di una opposizione non è ex se idonea a supportare il diniego, in quanto, nel rispetto dei fondamentali principi posti a base del corretto esercizio della funzione amministrativa e del procedimento previsto dalla'rt. 8 del R.D. 1775/1933, l'amministrazione provinciale prima di pronunciarsi definitivamente sulla domanda della ricorrente, avrebbe dovuto attivare un'autonoma ed idonea istruttoria tecnica sia per verificare l'attendibilità delle contestazioni sia per accertare se, effettivamente, l'eventuale rilascio della concessione in favore della soc.

Alfano avrebbe potuto incidere negativamente sulla concessione del Consorzio di una razionale utilizzazione del corso d'acqua e sugli interessi pubblici connessi.

La Provincia, quindi, era obbligata a compiere l'istruttoria così come puntualmente prevista dall'art. 8 del R.D. 1775/1933 e le risultanze di tale istruttoria dovevano altresì necessariamente, sempre per legge, essere esplicitate in una relazione dettagliata.

L'amministrazione, invece, ha del tutto pretermesso tali fasi procedurali; ed infatti, dopo il sopralluogo, **senza compiere alcuna delle obbligatorie attività innanzi evidenziate**, si è limitata a motivare il diniego sul presupposto che il Consorzio aveva rappresentato di "essere titolare di concessione di derivazione d'acqua dai torrenti Rio Grassano e Rio Portella per uso irriguo".

Giova, per completezza di esposizione, ribadire che una adeguata istruttoria per verificare l'eventuale compatibilità o meno tra i due interventi sarebbe stata ancor più necessaria nella fattispecie che ci occupa, sia perchè trattasi di concessioni che presuppongono un utilizzo delle acque pubbliche completamente diverso, sia perchè, come si evince dalla documentazione tecnica di parte ricorrente, **la derivazione d'acqua richiesta dalla soc.**

Alfano trovandosi a valle rispetto a quella del Consorzio, non potrebbe in ogni caso arrecare alcun danno a quest'ultimo; infatti, trovandosi a valle rispetto alla concessione rilasciata al Consorzio, è destinata a raccogliere e utilizzare le acque dei torrenti Rio Grassano e Rio Portella solo dopo che il precedente impianto di pompaggio abbia prelevato l'acqua occorrente per l'irrigazione secondo la portata massima ad esso riconosciuta.

Pertanto, se la Provincia avesse compiuto tutte le attività prescritte dalla legge avrebbe necessariamente constatato che la derivazione d'acqua richiesta dalla ricorrente, per l'uso a cui è destinata e per la specifica ubicazione delle opere di presa, non pregiudica in alcun modo l'utenza concessa al Consorzio per irrigazione.

E ad ulteriore conferma di quanto evidenziato rileva che diversamente che,

per le derivazioni di uso irriguo, la di derivazione di acqua per produzione di forza motrice, in quanto finalizzata esclusivamente alla raccolta - condotta - uso - restituzione della stessa, **non comporta alcuna perdita della quantità idrica perchè l'acqua successivamente all'uso viene reimessa in circolazione anche per il suo eventuale sfruttamento per altri scopi primari tra i quali l'irrigazione dei fondi attigui.**

Ne consegue, pertanto, la evidente illegittimità del diniego opposto alla ricorrente e la sussistenza di tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda da questa presentata.

Tra l'altro, va ancora evidenziato che, nella relazione tecnica generale di progetto presentata dalla ricorrente, veniva dimostrato che l'impianto avrebbe prelevato le acque in eccesso presenti nel torrente Grassano - Portella a Telesse, per restituirle allo stesso corso d'acqua, con la conseguenza che la derivazione a scopo idroelettrico non determina alcuna sottrazione di acqua destinata ad uso idropotabile e/o irriguo.

Per cui, se l'amministrazione avesse compiuto tutte le attività imposte dalla legge avrebbe facilmente verificato chela nuova istanza della Alfano, (come tra l'altro già avviene con quella preesistente), prevedendo la realizzazione di un'opera di presa d'acqua dal Torrente Grassano per la produzione di forza motrice **ancora più a valle rispetto alla precedente** certamente non avrebbe potuto arrecare alcun danno ai bisogni idrici del Consorzio.

Comunque, per mera completezza di esposizione deve richiamarsi anche la previsione di cui all'art. 12 del R.D. 1775/1933 che testualmente recita "*Per conseguire la più razionale utilizzazione del corso d'acqua o per rendere tra loro compatibili alcune delle domande concorrenti, o per assicurare,*

nell'utilizzazione per forza motrice, la restituzione dell'acqua a quota utile per l'irrigazione il Ministero dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, può invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti".

Alla luce della richiamata previsione normativa, poichè l'utilizzo delle acque per uso idroelettrico a differenza di quello ad uso idrico consente la restituzione dell'acqua *a quota utile per l'irrigazione*, la Provincia, qualora dall'istruttoria fosse emersa l'incompatibilità del progetto presentato dalla Alfano con la concessione del Consorzio, prima di respingere l'istanza, avrebbe potuto invitare la richiedente a modificare il progetto al fine di rendere compatibili gli interventi.

Da tutto quanto in precedenza detto consegue che l'amministrazione poteva rigettare la domanda della ricorrente soltanto dopo aver posto in essere l'istruttoria imposta dalla legge, anche – se del caso - tenendo conto delle opposizioni del Consorzio, ma procedendo autonomamente alle verifiche di compatibilità tecnica e normativa del progetto presentato dalla Alfano e dopo aver redatto relazione esplicativa delle attività compiute.

Invece, il procedimento di legge, nella fattispecie, è stato del tutto pretermesso e il provvedimento di diniego è stato disposto soltanto perchè preesisteva una concessione rilasciata in favore del Consorzio.

Di qui la manifesta illegittimità dei provvedimenti impugnati per la presenza dei vizi emarginati.

2) ULTERIORE VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 , 8, 9, 10 E 12 R.D.

1775/1933 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L

241/90 - ECCESSO DI POTERE – ECCESSO DI POTERE PER

FALSITA' DEI PRESUPPOSTI –DIFETTO DI MOTIVAZIONE

Il provvedimento impugnato è altresì illegittimo perchè adottato senza alcuna idonea motivazione.

Sul punto, va in primo luogo evidenziato che l'amministrazione, non poteva disporre il diniego della istanza della Alfano soltanto perchè il Consorzio nell'atto di opposizione "aveva rappresentato" di essere già titolare di una concessione sul medesimo corso d'acqua, essendo irrilevante l'interesse ivi azionato; infatti, è evidente che **la preesistenza di una concessione non impedisce, ove compatibili, il rilascio di altre derivazioni d'acqua sui medesimi torrenti.**

La motivazione che fa riferimento alla sola preesistenza di altra concessione è, peraltro, palesemente insufficiente; anzi è inesistente perchè si fonda su una circostanza irrilevante.

Peraltro la circostanza che sia astrattamente possibile il rilascio di una pluralità di concessioni in ordine ad un medesimo corso d'acqua è dimostrata dalla situazione di fatto dei torrenti in questione dove già insistono sia la concessione del Consorzio che quella della ricorrente.

Con la ulteriore conferma della illegittimità dei provvedimenti impugnati .

3) VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 7 E 8 R.D. 1775/1933 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L 241/90 - CARENZA DI ISTRUTTORIA - ECCESSO DI POTERE PER FALSITA' DEI PRESUPPOSTI-

La violazione della normativa emarginata viene in rilievo nel caso che ci occupa anche per altre ragioni.

In particolare, la totale assenza di qualsivoglia istruttoria da parte della

Provincia emerge ictu oculi anche dalla lettura del verbale di sopralluogo del 2/9/2009 e dalla nota prot. n. 7208 del 7/10/2009 con la quale l'amministrazione ha replicato alle contestazioni formulate dalla soc. Alfano dopo l'adozione del provvedimento di rigetto della istanza dalla stessa presentata.

L'amministrazione provinciale, infatti, come si evince dal verbale dalla stessa redatto, durante il sopralluogo non ha compiuto alcuna verifica tecnica sulla compatibilità dell'intervento proposto dalla ricorrente in relazione alla concessione di derivazione del Consorzio, ma si è limitata a riportare la dichiarazione di "conferma delle opposizioni" formulata dal rappresentante del medesimo Consorzio, nonché la dichiarazione del rappresentante del Genio Civile che, a sua volta, si è limitato a dichiarare la competenza dell'amministrazione provinciale per il rilascio dell'autorizzazione unica per l'esercizio degli impianti idroelettrici fino ad 1 mw di potenza.

Nella nota prot. n. 7208 del 7/10/2009, a sua volta, l'amministrazione nel confermare la decisione assunta ha affermato che *"dalla documentazione tecnica allegata alla istanza in oggetto la derivazione e le rispettive opere da realizzarsi ricadono in tratti di corpi idrici già concessi ad uso irriguo al Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano per cui, considerata l'impossibilità di acquisire ulteriori ragguagli in loco per l'assenza di codesta Ditta l'opposizione formalizzata dall'Ente concessionario è da ritenersi fondata"*.

Sul punto, vale precisare che la circostanza che la Alfano, per un mero disguido aziendale, non abbia presenziato al sopralluogo e, quindi, non

abbia potuto dare “ragguagli” sulla propria richiesta certamente non giustifica né l'assenza di qualsivoglia autonoma istruttoria da parte dell'amministrazione né la mancata redazione della successiva relazione.

Ed invero, la mancata presenza di un rappresentante della ricorrente al predetto sopralluogo è assolutamente ininfluenza, sia perché ad essa la legge non collega alcuna conseguenza sulla procedura, sia perché i dati tecnici relativi alla compatibilità dell'intervento erano già contenuti nel progetto di massima allegato alla domanda.

D'altronde, l'art. 8 del R.D. 1775/1933 riconosce esclusivamente la “possibilità” per gli interessati di partecipare al sopralluogo, ma non ricollega alcun effetto all'eventuale mancata presenza del richiedente, né ancor più, tale circostanza solleva l'amministrazione dall'obbligo di redigere “una relazione dettagliata su tutta l'istruttoria”.

La Provincia, pertanto, avrebbe dovuto procedere autonomamente, attraverso l'esame degli elaborati in suo possesso e, verificando la compatibilità o meno tra gli interventi sotto il profilo tecnico dando contezza nella relazione conclusiva delle risultanze della istruttoria compiuta.

L'amministrazione provinciale, invece, con la nota del 7/10/2009 si è limitata a confermare ancora una volta, che l'unico motivo del rigetto della domanda di concessione formulata dalla Alfano S.p.A., era costituito dal fatto che l'istanza da assentire ricadeva *“in tratti di corpi idrici già concessi ad uso irriguo al Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano”*.

Tra l'altro, per mera completezza, va ancora precisato che l'atto di opposizione del Consorzio non contiene alcuna specificazione delle

ragioni tecniche che renderebbero incompatibili le due concessioni.

Lo stesso Consorzio, infatti, in ordine alla incompatibilità della derivazione, si limita ad affermare che i valori forniti dalla soc. Alfano *“tenuto conto della derivazione operata a monte dal Consorzio sul Rio Grassano sono incompatibili con i deflussi naturali dei corsi d'acqua qualora si attuassero le derivazioni ad uso idroelettrico che sono quindi incompatibili da un punto di vista ambientale e idrogeologico”*.

Pertanto, trattasi, evidentemente, di valutazioni prive di qualsivoglia idoneo riscontro che, oltretutto, nel confermare che la derivazione del Consorzio “è a monte” rispetto a quella richiesta dalla ricorrente, non chiariscono in base a quale criterio logico e tecnico l'eventuale utilizzo da parte della Alfano di flussi d'acqua “a valle”, da essa, oltretutto, reimmessi nello stesso corso d'acqua dopo circa 700 m, potrebbe limitare l'uso d'acqua concesso in precedenza al Consorzio .


Di qui l'ulteriore conferma della illegittimità dei provvedimenti impugnati.

4) SUL RISARCIMENTO DEI DANNI


In relazione al presente giudizio si chiede, altresì la condanna dell'Amministrazione convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente a seguito della illegittimità dei provvedimenti impugnati da quantificarsi in corso di causa a mezzo di C.T.U. Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge per farsi luogo alla condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno attesa la palese ingiustizia del danno subito dalla ricorrente che si è vista precluso il suo giusto diritto ad attivare un nuovo impianto di produzione di energia elettrica; è palese anche la sussistenza dell'elemento psicologico laddove i provvedimenti

sono stati adottati senza alcuna istruttoria e motivazione.

Avv. Enrico Soprano



Avv. Maria Grazia Ingrosso



L'anno 2009 il giorno 19 del mese di novembre il sottoscritto avv. Enrico Soprano, nella qualità e con domicilio indicati in epigrafe, giusta mandato margine del presente atto, ha notificato il ricorso che precede, ai sensi dell'art. 7 della legge 21.1.1994 n.53 (a tanto autorizzato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli adottata nella seduta del 6/02/2007 e pedissequa autorizzazione presidenziale del 9/2/2007), previa iscrizione al n. 144/2009 del proprio registro cronologico, mediante spedizione di copia conforme all'originale in plico raccomandato dall'Ufficio Postale di Napoli 3 a:

1) Provincia di Benevento in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Benevento, Piazza Castello, Rocca dei Rettori (CAP 82100), a mezzo del Servizio Postale con racc. n. 76344005178-3, mod. 23 L n. 76236028260-1 spedita in data 19/11/2009;

2) Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Piedimonte Matese (CE) Viale della Libertà n. 16 (CAP 81016), a mezzo del Servizio Postale con racc. n. 76344005176-1, mod. 23 L n. 76236028261-2 spedita in data 19/11/2009;

3) Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Piedimonte Matese (CE) Viale della Libertà n. 1 (CAP 81016),

a mezzo del Servizio Postale con racc. n. 76344005174-9, mod. 23 L n.
76236028262-3 spedita in data 19/11/2009;

4) Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano in persona del legale rapp.te p.t.
con sede in Piedimonte Matese (CE) Viale della Libertà n. 75 (CAP 81016),

a mezzo del Servizio Postale con racc. n. 76344005172-6, mod. 23 L n.
76236028263-4 spedita in data 19/11/2009.

Avv. Enrico Soprano

